

**Seminario**  
Le novità introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e l'evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

**5 e 6 Aprile 2017**

**La figura del  
"Preposto alla sicurezza"  
nelle Istituzioni Scolastiche**

Giuseppe Esposito  
Ufficio Prevenzione e Sicurezza  
Ufficio VI ATP Napoli  
e-mail: [peppe.esposito.na@istruzione.it](mailto:peppe.esposito.na@istruzione.it)

ISTITUTO MATTEI  
CASERTA

LICEO ARTISTICO  
ISTITUTO PROFESSIONALE

SICUREZZA  
A SCUOLA

PREPOSTO

**Infortunio a scuola**

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**Assicurazione INAIL Docenti**

**Gli insegnanti sono assicurati all'Inail  
SOLO**

se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.

In particolare:

**se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;**



**Assicurazione INAIL Insegnanti**

**Gli insegnanti sono assicurati all'Inail**  
(articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965)

Se sono direttamente adibiti alle seguenti attività:

- **esperienze tecnico-scientifiche**
- **esercitazioni pratiche**
- **esercitazioni di lavoro**

• **Esercitazione di lavoro** deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di un aiuto strumentale, di un insegnamento teorico preventivamente impartito



### Requisito imprescindibile per la tutela

Tutte le attività protette dall'Assicurazione INAIL sono svolte dal lavoratore **in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico**, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. Inail n. 24 del 26 agosto 1994).

In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.

### Perché partiamo dalla Fine? Ovvero dalla tutela in caso di infortunio?



Perché, quando parliamo di sicurezza, molto spesso il primo a non «ricordarsi» di cosa realmente è, e quali compiti ha...

è il lavoratore della scuola

Pensa di essere DOCENTE, o ASSISTENTE, O COLLABORATORE in realtà.....è un'altra cosa

### E allora chi è il Lavoratore della scuola?



E cosa gli vien chiesto di dimostrare quando accade un incidente all'interno della scuola?

### ENTRATA A SCUOLA

SE UN INCIDENTE A UN ALUNNO  
AVVIENE NEI  
5 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO  
EFFETTIVO DELLE LEZIONI , O  
DURANTE LE LEZIONI,  
RISPONDE IL DOCENTE  
(CONTRATTO SCUOLA - ACCOGLIENZA)

## ENTRATA A SCUOLA

**SE IL FATTO DANNOSO AVVIENE PRIMA CHE IL DOCENTE ABBA ASSUNTO L'ONERE DELLA VIGILANZA (PRIMA CHE ENTRI IN CLASSE, SOSTA FUORI AULA) RISPONDE IL PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO ALL'INGRESSO E AI PIANI, O IL DIRIGENTE SCOLASTICO CHE NON HA ORGANIZZATO ADEGUATAMENTE LE MODALITÀ DI INGRESSO E NON HA EVITATO LA DISCONTINUITÀ NELLA VIGILANZA**

## IN CLASSE

OCCORRE DIMOSTRARE DI AVER VIGILATO CON IDONEA PREVISIONE DI OGNI SITUAZIONE PERICOLOSA PROSPETTABILE

• PRECEDENTI NOTI  
• FREQUENTI  
• SIMILI

RISPETTO ALL'ETÀ ED AL GRADO DI MATURAZIONE DEGLI ALLIEVI

IL DOCENTE RISPONDE, AD ESEMPIO, SE IL DANNO CAUSATO DA UN COMPAGNO DI CLASSE TROVA ORIGINE IN UN CLIMA DI IRREQUIETENZA GENERALE CAUSATA DA MOMENTANEA ASSENZA DEL DOCENTE O DA MANCANZA DI IDONEE MISURE PREVENTIVE.

## ATTIVITÀ SPORTIVA

**LA RESPONSABILITÀ È ESCLUSA**

- SE IL DOCENTE ERA NELLA MATERIALE IMPOSSIBILITÀ DI INTERVENIRE A CAUSA DELLA REPENTINITÀ E IMPREVEDIBILITÀ DELL'EVENTO DANNOSO.
- SE ERANO STATE PREVENTIVAMENTE ADOTTATE TUTTE LE MISURE ORGANIZZATIVE E DISCIPLINARI IDONEE A EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO;
- SE IL GIOCO NON ERA DI PER SÉ PERICOLOSO;
- SE NON SONO STATE VIOLATE LE REGOLE DEL GIOCO

## ATTIVITÀ SPORTIVA

**LA RESPONSABILITÀ È PRESENTE SE:**

**SE L'EVENTO È IMPUTABILE A INOSSERVANZA DEI PRECEDENTI PUNTI O SE IL GESTO – ANCORCHÉ REPENTINO, NON ERA IMPREVEDIBILE IN QUANTO L'ESPERIENZA QUOTIDIANA DEVE FAR PREVEDERE GESTI INCONSULTI DA PARTE DI BAMBINI PICCOLI**

### Cambio docente

**FA PARTE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E  
NON INTERROMPE GLI OBBLIGHI DI  
VIGILANZA.**

**IL DOCENTE O CHI INCARICATO DAL  
PIANO DI SORVEGLIANZA  
NON E' RESPONSABILE  
SOLO SE, PRESENTE, DIMOSTRA CHE  
L'EVENTO È REPENTINO E FORTUITO**

### USCITA

**LA SCUOLA È RESPONSABILE FINO ALLA  
RICONSEGNA AI GENITORI, EFFETTIVA O POTENZIALE.  
ALLE MATERNE ED ALLE ELEMENTARI È OPPORTUNO  
FAR DICHIARARE AI GENITORI CON QUALI MODALITÀ E  
A CHI DESIDERANO CHE AVVENGA LA RICONSEGNA  
DEI FIGLI.  
**IN ASSENZA DEI GENITORI L'ALUNNO NON PUÒ  
ESSERE LASCIATO SENZA VIGILANZA**  
(NEPPURE SE I GENITORI HANNO RIFERITO DI  
LASCIARLO IN UN CERTO "LUOGO" IN ATTESA CHE ESSI  
ARRIVINO).**

### USCITA

*La Corte di Cassazione (sentenza n. 17574/10,  
depositata il 7 maggio 2010) ha ritenuto la  
responsabilità penale, oltre che del conducente  
dell'autobus, anche del personale scolastico, a  
partire dal dirigente fino ai collaboratori, nonché dei  
responsabili del Comune, per non aver vigilato o  
comunque predisposto adeguati accorgimenti, al  
fine di evitare un grave incidente stradale che ha  
portato alla morte di un ragazzo di prima media.*

### GITE

#### Fatti simili – sentenze diverse

#### Principio comune:

**IL DOCENTE PUÒ SOLLEVARSI DALLA  
PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ A SUO  
CARICO PROVANDO DI AVER ADOTTATO LE  
OPPORTUNE MISURE DISCIPLINARI E DI  
NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO**

**GITE**  
Fatti simili – sentenze diverse

**RESPONSABILITÀ GENITORI**

**RESTANO SEMPRE RESPONSABILI DEL  
COMPORTAMENTO DEI FIGLI  
(ANCHE IN GITA)  
QUANDO L'EVENTUALE ILLECITO DERIVA, PIÙ CHE  
DA CARENZA DI VIGILANZA,  
DA UN DEFICIT EDUCATIVO  
IMPUTABILE ALLA FAMIGLIA  
(CULPA IN EDUCANDO)**

CIVILE

**Scavalca balcone e cade: rispondono  
albergatore, scuola e docente**

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 08/02/2012 n° 1769

Di Simone Marani Pubblicato il 07/03/2012

**GITE**  
Fatti simili – sentenze diverse

**RESPONSABILITÀ SCUOLA**

**Sentenza Cass. 1769/2012**  
**La scuola ha due momenti di controllo:**  
**Pre .... e ..... Post**




**Principio generale**

Con l'iscrizione presso un istituto scolastico dall'istituto stesso **sorge un vincolo negoziale dal quale deriva l'obbligo per l'istituto di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo**, durante la fruizione della prestazione scolastica in ogni sua espressione (in tutte le sue espressioni, gita scolastica compresa v. Cass., 15/2/2011, n. 3680).

La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680; Cass., 6/11/2012, n. 19160).



Perché, quando parliamo di sicurezza, molto spesso il primo a non «ricordarsi» di cosa realmente è, e quali compiti ha...  
è il lavoratore della scuola

**Prima di essere DOCENTE, o ASSISTENTE, O COLLABORATORE**

**Il lavoratore della scuola è «Precettore»**

**DIRIGENTI SCOLASTICI  
DOCENTI E PERSONALE AUSILIARIO  
– OGNUNO PER LA PROPRIA PARTE –  
SONO CHIAMATI A SVOLGERE COMPITI  
DI SORVEGLIANZA SUGLI STUDENTI**

**LA VIOLAZIONI DI LEGGI O REGOLAMENTI,  
L'IMPRUDENZA, L'IMPERIZIA O LA  
NEGLIGENZA.**

**CAUSA UN DANNO INGIUSTO  
E OBBLIGA AL RISARCIMENTO**

## La responsabilità può essere:

### **CIVILE:**

Violazione di leggi o regolamenti per imprudenza, imperizia, negligenza.  
Causa ad altri un danno ingiusto e obbliga al relativo risarcimento.

### **PENALE:**

Violazioni di doveri d'ufficio che costituiscono anche reato.

### **AMMINISTRATIVA:**

Deriva dal danno erariale subito dall'Amministrazione a causa delle violazioni di obbligo di servizio commessi con dolo o colpa grave.

Obbliga a risarcire lo Stato.

### **DISCIPLINARE:**

Deriva da infrazioni degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Conseguenze quasi sempre alle altre e comporta sanzioni che vanno dall'avvertimento scritto sino al licenziamento disciplinare.

## RESPONSABILITÀ CIVILE

### DOCENTI

**RISPONDONO SOLO  
NEL TEMPO IN CUI GLI  
ALUNNI SONO  
SOTTOPOSTI ALLA  
LORO VIGILANZA**

### PERSONALE AUSILIARIO

**PER TUTTO IL TEMPO IN CUI IL  
MINORE FRUISCE DELLA  
PRESTAZIONE SCOLASTICA**

**IL PERSONALE SCOLASTICO DEVE PROVARE  
DI NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO DANNOSO,  
CHE SI PRESUME SIA DOVUTO  
A DIFETTO DI SORVEGLIANZA O VIGILANZA**

**N.B. IL CODICE CIVILE PREVEDE UNA GRADAZIONE NELLA DILIGENZA  
RICHIESTA IN BASE ALL'ETÀ**

## ARTICOLO 2047

DANNO CAGIONATO DA INCAPACI DI  
INTENDERE E DI VOLERE.  
RISARCISCE CHI DOVEVA SORVEGLIARE.  
OCCORRE IL MASSIMO DELL'ATTENZIONE

BAMBINI DI SCUOLA MATERNA E  
PRIMA E SECONDA ELEMENTARE  
(AL MASSIMO)  
DISABILI GRAVI

## ARTICOLO 2048

DEL DANNO CAUSATO DA  
FATTO ILLECITO DEI MINORI.  
RISPONDONO I GENITORI O I "PRECETTORI"  
CIOÈ IL PERSONALE SCOLASTICO, CHE HA UN  
OBBLIGO DI VIGILANZA

MINORI CHE HANNO CAPACITÀ DI  
INTENDERE E VOLERE, CIOÈ DALLE  
ELEMENTARI ALLE SUPERIORI




TUTTI I LAVORATORI DELLA SCUOLA SONO, PER IL  
SEMPLICE FATTO DI INTERAGIRE CON I MINORI  
LORO AFFIDATI, **PREPOSTI** ALLA LORO VIGILANZA E  
SORVEGLIANZA (ART. 2047 E 2048 C.C.)

**I LAVORATORI**  
ai sensi D. Lgs 81/2008



## ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



Al lavoratore ...è equiparato: (...); **l'allievo degli istituti di istruzione** ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di **laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini** limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione

## OBBLIGHI dei LAVORATORI (art.20)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

**IL  
PREPOSTO**  
ai sensi del D. Lgs.  
81/2008



## IL PREPOSTO

DEFINIZIONE (Art. 2 lett. e)

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

## IL PREPOSTO NELLA SCUOLA

*docenti di laboratorio e palestre durante le attività e le esperienze tecnico/pratiche, fase in cui gli allievi sono equiparati ai lavoratori*

*responsabili dei plessi*

*direttori dei servizi generali e amministrativi*

*quantità altri lavoratori il dirigente scolastico abbia provveduto ad assegnare alla funzione, con incarico specifico*

## IL PREPOSTO DEVE ESSERE "NOMINATO"?

È opinione diffusa che il preposto non sia destinatario di una delega con la quale in genere vengono trasferiti degli obblighi

Il preposto è il destinatario di un incarico, così come emerge dalla lettura della definizione che dà dello stesso il D. Lgs. 81-2008 al punto e) dell'art. 2.

Il preposto è infatti già destinatario ope legis di alcuni obblighi che gli vengono dall'articolo 19 del Dlg 81-08

## TITOLO XII D. LGS 81/2008 - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

### Esercizio di fatto di poteri direttivi

Ai sensi dell'art. 299 del D.lgs. 81/2008

*"le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) d) e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti"*

b) Datore di lavoro; d) dirigente; **e) preposto;**

NELLA SCUOLA SI E' DUNQUE  
«PREPOSTO» AI SENSI DEL CODICE CIVILE E  
«PREPOSTO» AI SENSI DEL CODICE PENALE



CASSAZIONE SENTENZA N. 3365/2015



INFORTUNIO ALUNNO IN CORTILE SCUOLA

- Nel caso di specie (...), la Corte d'appello ha rigettato la domanda (...) per due ragioni:
- (b) sia perché, in ogni caso, la scuola aveva provato di avere tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto (pag. 9, 2° capoverso: "**le insegnanti erano presenti al fatto**, e (...) **non vi sono elementi (...) dai quali potersi desumere il difetto (...) degli obblighi di sorveglianza**".
- Ne consegue che la denuncia di violazione dell'art. 2048 c.c. è infondata

CASSAZIONE SENTENZA N. 6847/2016

Con la sentenza n.6847/2016, la Cassazione,  
con **verdetto sfavorevole** alla scuola e al MIUR,

si è concentrata sul caso di **uno studente di una scuola media statale che, durante l'ora di lezione ed in assenza dell'insegnante aveva urtato con l'occhio destro lo spigolo della cattedra**, riportando gravi e invalidanti lesioni personali.

In tale caso infatti, i magistrati hanno ritenuto sussistente una **responsabilità civile**, posto che la scuola e l'insegnate erano venuti meno agli **obblighi di sorveglianza** e di protezione al momento dell'infortunio verificatosi proprio quando l'allievo si trovava all'**interno** della struttura scolastica. (ART. 2048 C.C.)



**SENTENZA 2 FEBBRAIO 2005**

*"In caso d'infortunio sul lavoro subito **presso un laboratorio scolastico** da uno studente intento a una operazione di manutenzione di un apparecchio laser vetusto e sprovvisto dei necessari dispositivi di sicurezza, è colpevole del reato di lesione personale colposa di cui all'art. 590 c.p. **il responsabile del laboratorio di Spettroscopia, pur non dotato di autonomia di spesa e nonostante le richieste di sostituzione dell'apparecchio inutilmente avanzate al Datore di lavoro, ne abbia consentito la manutenzione da parte dello studente e non ne abbia impedito l'uso, con la conseguenza della partenza accidentale del raggio laser**".*

VI RINGRAZIO PER LA  
CORTÈSE ATTENZIONE

Giuseppe Esposito  
[peppe.esposito.na@istruzione.it](mailto:peppe.esposito.na@istruzione.it)  
Tel. Uff. 081 55 76 296  
Cell. Aziend. 366 564 02 11

